

Comune di BRICHERASIO
(Prov. Torino)

RELAZIONE
SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2019/2021
ART. 193 D.LGS. 267/2000

Visto l'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

Visto l'art. 16 del vigente regolamento comunale di contabilità;

1) EQUILIBRI DI BILANCIO

Alla data del 15.07.2019 la previsione al 31.12.2019 di accertamenti e impegni di parte corrente è riassunta come segue:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

PARTE PRIMA ENTRATA -

| | |
|---|----------------|
| Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti | € 78.191,42 |
| Utilizzo Avanzo di amministrazione accantonato per spese correnti | € 6.714,00 |
| Entrate Titoli I-II-III - Correnti | € 2.765.351,38 |

Totale € 2.850.256,80

PARTE SECONDA SPESA

| | |
|---|----------------|
| Titolo I - Spese correnti | € 2.694.420,80 |
| Titolo IV - Quota Capitale Ammortamento Mutui | € 149.636,00 |

Totale € 2.844.056,80

La maggiore entrata di €. 6.200,00 rispetto alla spesa rileva un avanzo economico destinato a spese di investimento.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale come risulta dal seguente prospetto:

ENTRATE E SPESE DI INVESTIMENTO

PARTE PRIMA ENTRATA

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Fondo Pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale | €. | 417.854,50 |
| Utilizzo Avanzo di amministrazione per spese di investimento | €. | 156.949,00 |
| Titolo IV - V Entrate in conto capitale e riduzione attività finanziarie | €. | 2.296.678,20 |
| Totale | €. | 2.871.481,70 |

=====

PARTE SECONDA SPESA

| | | |
|--|----|--------------|
| Titolo II – Spese in conto capitale | €. | 2.877.681,70 |
| Titolo III – Altre spese per acquisizione attività finanziaria | € | = |

=====

Totale € 2.877.681,70

L'equilibrio di parte capitale stabilito in Bilancio è assicurato con l'importo di €. 6.200,00 di avanzo economico destinato a spese di investimento.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

- Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato:

la inesistenza di debiti fuori bilancio.

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 640.985,09.

Composizione del risultato di amministrazione

Al 1 gennaio 2019

€ 569.086,36

Parte accantonata:

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2018 €. 102.723,96

Altri accantonamenti €. 32.747,61

Totale parte accantonata €. 135.471,57

Parte vincolata:

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €. 46.333,62

Totale parte vincolata €. 46.333,62

Totale parte destinata agli investimenti €. 30.332,99

Totale parte disponibile €. 356.948,18

Alla luce dei dati sopra esposti l'Ente non risulta in disavanzo e pertanto non occorre procedere ad operazioni di ripiano del disavanzo.

GESTIONE DEI RESIDUI

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, possono essere conservati nel conto del bilancio solo i residui che abbiano alla base un'obbligazione giuridica perfezionata e scaduta; secondo questo principio sono stati analizzati tutti i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2018 e sono stati conservati solo quelli che rispondevano a tali caratteristiche mentre gli altri sono stati eliminati completamente se privi di obbligazione giuridica, oppure, se sorretti da titolo giuridico, cancellati e re-iscritti nell'esercizio in cui diventeranno esigibili.

RESIDUI ATTIVI

Alla data del 15 Luglio 2019 i residui attivi iscritti all' 1.1.2018 ammontano ad €. 997.706,28 e sono stati incassati per €. 365.310,86. I residui di natura tributaria ancora da riscuotere ammontano ad €.305.440,97: sono costituiti prevalentemente dall'addizionale comunale irpef 2018, in corso di riscossione (€. 179.812,29) e dalla Tari 2014/2015/2016/2017/2018 (€.125.628,68) di cui sono in corso le procedure di recupero.

Relativamente ai trasferimenti correnti l'importo ancora da incassare ammonta ad €. 12.972,96 ed è relativo a trasferimenti correnti da parte di Amministrazioni Pubbliche (Regione, Città Metropolitana, Ministeri, ecc.) per attività svolte negli anni precedenti.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie l'importo ancora da riscuotere ammonta ad €.28.491,75: si attende il versamento da parte della DGN srl delle quote per canoni gas anno 2018 (€.17.310,84), mentre per le altre somme sono in corso le operazioni per procedere al recupero.

I residui attivi in conto capitale derivano quasi esclusivamente da contributi di enti sovracomunali ed in particolare di Regione e Provincia (ora Città Metropolitana), Comunità Montana ed Unione Montana per complessivi €. 242.883,92 che riguardano interventi in corso di realizzazione e/o già realizzati ed in alcuni casi già pagati dal Comune e di cui si attende l'erogazione.

Vi sono inoltre € 41.563,37 relativi a somme di mutui accesi con la Cassa Depositi e prestiti di cui si sono ultimate le opere ed in attesa di eventuali devoluzioni.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi alla data dell'01/01/2019 ammontano ad € 384.109,68. Alla data del 15 luglio 2019 i mandati emessi in conto residui ammontano ad €. 263.685,18; risultano pertanto ancora da pagare €. 120.424,50.

La gestione dei residui, in considerazione della quota di quelli tributari in corso di incasso, non desta particolari preoccupazioni ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, poiché, in base ai dati attualmente conosciuti, non vi sono elementi tali da far ritenere probabile uno squilibrio di bilancio originato dalle passate gestioni.

4) VERIFICA VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Ai sensi del comma 819 della Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 30.12.2018), le norme contenute nei commi da 820 a 826 della legge di bilancio costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza

pubblica, sulla cui base anche i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 820 dispone che dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio degli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa.

Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; a tale proposito vi è un apposito prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

In considerazione dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, il comma 823, tra l'altro dispone che cessino di avere applicazione dall'anno 2019 alcune disposizioni contenute nella Legge 232/2016 ed in particolare le disposizioni relative al pareggio di bilancio.

Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1-2-3-4-5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (titoli 1-2-3 del bilancio armonizzato).

Alla data attuale l'Ente risulta in situazione di equilibrio finale positivo e pertanto in regola con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n.267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONE

1. Di prendere atto che alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art.193, comma 2, del T.U. n.267/2000, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;

Bricherasio, li 15 Luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Bag. Revelino

